

La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021, ha chiarito la ratio dell'art. 60, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), rubricato *"Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare"*, e, più in generale, della sentenza in forma semplificata di cui all'art. 74 c.p.a.. L'art. 60 c.p.a. prevede che, *"in sede di decisione della domanda cautelare"*, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con una sentenza in forma semplificata - modulo decisorio il cui schema generale è fissato dall'art. 74 c.p.a. - *"salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione"*. La sentenza in forma semplificata non costituisce per il giudice un metodo alternativo o, peggio ancora, spiccioso o frettoloso di risolvere la controversia, ma rappresenta, anche in sede cautelare, un modo ordinario di definizione del giudizio - previsto espressamente, infatti, quale regola in alcuni riti speciali: ad esempio quello dell'ottemperanza (art. 114, comma 3, c.p.a.), quello sul silenzio (art. 117, comma 2, c.p.a.), quello dei contratti pubblici (art. 120, comma 6, c.p.a., addirittura in deroga ai limiti di cui al primo periodo dell'art. 74 c.p.a.) - e, dunque, un modulo decisorio più rapido e semplificato adoperabile tutte le volte in cui il giudice ritenga di potersi pronunciare sulla controversia, senza ulteriori approfondimenti istruttori o adempimenti processuali, in quanto di pronta soluzione. In via generale, l'art. 74 c.p.a. richiede, nel rito ordinario, che il giudice decida la causa in forma semplificata nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza o la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso e, allorché adotta lo schema della sentenza in forma semplificata, la motivazione di questa può - non necessariamente deve - *"consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme"*. Lo schema della sentenza in forma semplificata è adottabile in via generale dal giudice collegiale, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., anche in sede cautelare all'esito dell'apposita camera di consiglio, sempre dopo avere sentito le parti e, dunque, nel doveroso rispetto del contraddittorio, quando ritenga completi sia il contraddittorio tra le parti che l'istruttoria della causa. La giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che la sentenza semplificata ha una ratio, insieme, acceleratoria del giudizio e semplificatoria della motivazione, consentendo la rapida definizione, in sintonia con il generale principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di quelle controversie che non presentano profili di complessità, in fatto e in diritto, tali da richiedere una motivazione articolata, bastando uno schema argomentativo snello che si limiti ad indicare le poche essenziali questioni della controversia e cioè, come prevede in via generale l'art. 74 c.p.a., un sintetico riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. Tanto, del resto, in armonia e in ossequio al più generale obbligo, che grava sul giudice, di *"concisione"* dei motivi, in fatto e in diritto, della decisione, anche con rinvio ai precedenti ai quali intende conformarsi, previsto dall'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. e in conformità al fondamentale principio di sinteticità, affermato dall'art. 3, comma 2, c.p.a., che non concerne solo gli atti di parte, ma anzitutto quelli del giudice, a cominciare dalla sentenza. Ciò premesso, la giurisprudenza ha pure precisato che non può costituire motivo di appello la scelta del giudice di primo grado di pronunciare con uno od un altro dei tipi di sentenza previsti dall'ordinamento processuale e, quindi, anche con sentenza in forma semplificata, potendo solo essere censurata la motivazione che sorregge la pronuncia, quanto a congruità e correttezza. Se una sentenza è resa in forma semplificata, con tale forma decisoria supponendosi una più stringata motivazione in relazione all'esame e decisioni assunte sui motivi di ricorso, ciò rileva non sul piano formale, poiché è irrilevante la qualificazione testuale dell'atto del giudice, bensì sul piano sostanziale e cioè, afferma la giurisprudenza, in ordine alla concreta sussistenza dei presupposti, quali la completezza di istruttoria e di contraddittorio nonché l'adeguatezza della motivazione. Ciò che comporta la proposizione, in sede d'impugnazione, di un motivo che tocchi il merito della decisione assunta dal primo giudice e non già di una censura meramente formale (*ex plurimis*, Cons. Stato, sez. III, 7 febbraio 2018, n. 728; Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2012, n. 5879). La parte può tuttavia dolersi che il giudice, nel decidere con sentenza in forma semplificata, abbia violato, se così può dirsi, per eccessiva sollecitudine il diritto di difesa o il contraddittorio tra le parti, aventi invece interesse a prendervi parte in modo attivo, ad impugnare altri atti o ad allegare o provare i fatti rilevanti prima della sua conclusione. Una simile censura non può tuttavia muovere dall'erroneo e non condivisibile assunto secondo cui il principio dispositivo, che vige con alcuni temperamenti anche nel giudizio amministrativo, conferisca alla parte un potere di impulso o di veto immotivato e

incondizionato sul regolare e, ove possibile, sollecito andamento del processo che è, sì, tutela giurisdizionale di una situazione giuridica lesa, ma anche esercizio di una funzione pubblica, quella del *ius dicere*, che obbedisce a precise regole e a valori di rilievo costituzionale, i quali presidiano beni che non sono o, almeno, non sono del tutto nella disponibilità della parte. Per questo il processo amministrativo è un processo di parte, ma non un processo delle parti.

## Riferimenti Normativi:

- art. 111 Cost.
- art. 3, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)
- art. 60, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)
- art. 74, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)
- art. 88, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)